

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

72° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 1978

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976 » (1399) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Coordinamento)

PRESIDENTE Pag. 959

« Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali » (1397) (D'iniziativa dei senatori Finessi ed altri);

« Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali » (1401) (D'iniziativa dei senatori Assirelli ed altri)

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, in un testo unificato)

PRESIDENTE 961, 963, 964 e *passim*
ASSIRELLI (DC) 963, 964, 965
AZZARO, sottosegretario di Stato per le finanze 962, 963
BONAZZI (PCI) 962, 963, 964 e *passim*
LUZZATO CARPI (PSI) 964
PEGORARO (PCI), relatore alla Commissione 961

La seduta ha inizio alle ore 15,10.

ASSIRELLI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976 » (1399) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Coordinamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge: « Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976 », già approvato dalla Camera dei deputati, approvato dalla Commissione nella seduta del 13 dicembre scorso.

6ª COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (21 dicembre 1978)

In sede di preparazione del messaggio, infatti, sono stati accertati alcuni errori di carattere non sostanziale ma formale che, evidentemente, per la dignità del testo legislativo, non possono essere lasciati nella redazione definitiva della legge.

Non essendo stato possibile acquisire, per le vie brevi, una rettifica del messaggio trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, occorrerà provvedere alle necessarie correzioni in sede di coordinamento (onde il disegno di legge dovrà essere nuovamente trasmesso alla Camera dei deputati per la definitiva approvazione).

Le correzioni da apportare sono le seguenti. All'articolo 7, nell'ultimo comma, alle parole « dopo la visita dei luoghi e dopo la consultazione » vanno sostituite le seguenti: « dopo la visita dei luoghi o dopo la consultazione ». La modifica è necessaria non solo per il senso logico della disposizione ma anche per esigenza di conformità rispetto al testo della disposizione contenuta nel sesto comma del successivo articolo 8, dove viene regolata la medesima fattispecie.

All'articolo 8, nel secondo comma, dopo le parole « candidati tra coloro », vanno inserite le seguenti altre: « che siano ». Trattasi evidentemente di una omissione materiale.

All'articolo 10, nel primo comma, punto a), alle parole « e di qualsiasi altra situazione », sostituire le altre: « e in qualsiasi altra situazione ». L'espressione va concordata infatti con le parole iniziali « che si trovino » e non con le successive « in stato »; altrimenti la frase compiuta risulterebbe: « che si trovino in stato... di qualsiasi altra situazione », cioè sarebbe evidentemente errata.

Nella stessa lettera a), alle parole « sia in corso a loro carico », vanno sostituire le seguenti: « a carico dei quali sia in corso ». Tale proposizione (subordinata) è retta dalla frase principale: « ... sono esclusi dalle gare i fornitori » (a carico dei quali siano in corso, eccetera) e non è una proposizione coordinata, retta anch'essa dal pronome relativo iniziale del punto a): « che ». Diversamente il periodo in questione, letto senza

l'inciso, risulterebbe come segue: « sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori: a) che... sia in corso a loro carico un procedimento ».

Sempre all'articolo 10, primo comma, punto d), alle parole: « legislazione italiana e quella del paese di residenza », vanno sostituite le seguenti: « legislazione italiana o quella del paese di residenza ». La modifica è necessaria non solo per motivi logici, ma anche per conformità con quanto disposto, per la medesima fattispecie, nel punto e) immediatamente successivo.

All'articolo 11, infine, nel primo comma, alle parole « se italiani o stranieri residenti », sostituire le seguenti: « se chi esercita l'impresa è italiano o straniero residente »; e successivamente, alle parole: « se stranieri non residenti », sostituire le seguenti: « se straniero non residente ». Nella redazione attuale, infatti, i due aggettivi « italiani o stranieri » risultano riferiti, ma evidentemente in modo erroneo, alle imprese concorrenti: il soggetto logico — che va espresso — è costituito invece dai loro titolari, come risulta dal resto dal secondo comma dello stesso articolo.

Si tratta dunque di correzioni necessarie, suggerite dall'ufficio che deve presiedere alla redazione definitiva dei testi. Invito pertanto i colleghi a volerle accogliere favorevolmente.

Poichè non si fanno osservazioni, passiamo alla votazione delle singole proposte di coordinamento.

Metto ai voti la proposta di coordinamento dell'articolo 7.

È approvata.

Metto nuovamente ai voti l'articolo 7 quale risulta nel testo coordinato.

È approvato.

Metto ai voti la proposta di coordinamento dell'articolo 8.

È approvata.

Metto nuovamente ai voti l'articolo 8 quale risulta nel testo coordinato.

È approvato.

6ª COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (21 dicembre 1978)

Metto ai voti la prima proposta di coordinamento al punto a) del primo comma dell'articolo 10.

È approvata.

Metto ai voti la seconda proposta di coordinamento, sempre al punto a) del primo comma dello stesso articolo.

È approvata.

Metto infine ai voti la proposta di coordinamento al punto d) del primo comma dell'articolo 10.

È approvata.

Metto nuovamente ai voti l'articolo 10 quale risulta nel testo coordinato.

È approvato.

Metto ai voti la proposta di coordinamento all'articolo 11.

È approvata.

Metto nuovamente ai voti l'articolo 11 quale risulta nel testo coordinato.

È approvato.

Metto nuovamente ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo coordinato.

È approvato.

« **Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali** » (1397), **d'iniziativa dei senatori Finessi ed altri;**

« **Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali** » (1401), **d'iniziativa dei senatori Assirelli ed altri**

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, in un testo unificato).

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali », d'iniziativa dei senatori Finessi, Fabbri e Luzzato Carpi, e « Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali », d'iniziativa dei senatori Assirelli, Venanzetti, Bonazzi e Buzio.

Come i colleghi ricordano, nella precedente seduta la discussione era stata rinviata per consentire un migliore approfondimento della materia.

Ora, avendo trasmesso la scorsa settimana il sottosegretario Azzaro una tabella relativa alle « Voci di tassa sulle concessioni governative trasferite alle Regioni in forza del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 », siamo in grado di proseguire nell'esame stesso, con tutti gli elementi conoscitivi indispensabili per poter deliberare in modo responsabile.

P E G O R A R O, *relatore alla Commissione.* Secondo le esigenze emerse dal dibattito, si tratta di rilevare le situazioni di sperequazione relative alle tasse sulle concessioni governative trasferite alle regioni nel 1977, confrontandole con gli importi in vigore fino al 1972. Secondo i disegni di legge, le sperequazioni sono state determinate dalle seguenti situazioni, che riassumo richiamando le cose già dette nelle trascorse sedute.

Ai primi trasferimenti relativi al decreto del Presidente della Repubblica del 1972 le regioni applicarono le tasse sulle concessioni regionali e relative tariffe con leggi proprie; in base all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, venne disposto che le regioni, alla prima applicazione della legge, avrebbero variato l'ammontare della tassa in misura non superiore al 20 per cento, dato che la norma dà la facoltà di determinare la tassa stessa dall'80 al 120 per cento della corrispondente tassa erariale; tassa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e rivalutabile ogni quinquennio. Ciò varrebbe per ogni trasferimento effettuato a partire dal 1972.

Ora, però, a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, per gli ultimi trasferimenti si applica la tariffa regionale, pari a quella in vigore al momento del trasferimento, cioè al luglio 1977, che era esatta dallo Stato in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

Ora, onorevole Sottosegretario e onorevoli colleghi, secondo i calcoli complessivi delle

regioni effettuati su voci diverse, le concessioni riferite al secondo trasferimento — vale a dire quelle del 1977 — rispetto al primo, che è del 1972, vedono aliquote superiori del 643 per cento. Il prospetto fornitoci dall'onorevole sottosegretario Azzaro consente un ulteriore approfondimento ma in definitiva conferma la situazione di sperequazione esistente. Vedasi, ad esempio, la voce n. 10: « Autorizzazione del Ministero della sanità per aprire o porre in esercizio stabilimenti di produzione e di smercio di acque minerali, naturali od artificiali ». Lo importo della tassa vigente nel 1973 era di 200.000 lire; quello successivo al 1976 era di 260.000 lire, con una maggiorazione del 30 per cento; quello vigente dal 18 maggio 1978, in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 616, con una ulteriore maggiorazione del 30 per cento, è di 338.000 lire. Per la vecchia tariffa, la tassa di rilascio andava da 75.000 a 150.000, mentre quella annuale andava da 25.000 a 37.500 lire.

Il confronto, come osservava il rappresentante del Governo nell'altra seduta, è abbastanza difficile, perchè in riferimento alla tassa annuale il rapporto è addirittura di uno a nove.

Ma ciò non è corretto perchè, avendo il decreto del Presidente della Repubblica numero 641 abolito le tasse di rilascio previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 121, le nuove tasse annuali previste dal decreto n. 641 contengono anche le tasse di rilascio. Però, anche se consideriamo questo fattore, constatiamo che comunque il rapporto è di uno a quattro. Quindi verrebbe in qualche modo confermato quello che è l'orientamento generale espresso dalle regioni. Se analizziamo anche la voce 17, vediamo che, praticamente, vi è lo stesso rapporto: 1 a 9 complessivo e 1 a 4 se si considera anche l'assorbimento.

Interessante è anche esaminare la voce 12 perchè per tale voce il decreto del Presidente della Repubblica n. 641 fa un'eccezione; vale a dire che anche nel citato decreto per questa voce è prevista sia la tassa di rilascio, sia la tassa annuale. Ebbene, se facciamo un confronto, abbiamo che in riferimento alla tassa di cui al decreto del Presidente della

Repubblica n. 641, secondo trasferimento, si passa da 100.000 a 130.000 lire, poi a 179.000 lire. Facendo riferimento alla vecchia tariffa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 121, primo trasferimento, vi è la tassa di 75.000 lire; vale a dire un po' meno di tre volte, ma in definitiva quasi tre volte.

Arriverei, comunque, alla conclusione, dopo aver esaminato anche questo prospetto fornito dall'onorevole Sottosegretario, che anch'esso conferma, come quello fornito dalle regioni, che vi è questa situazione di sperequazione che in qualche modo bisogna sanare. E a me sembra, in definitiva, che la proposta contenuta nel disegno di legge di aumentare le tasse sino a tre volte sia equa e che, quindi, si possa accettare.

Per concludere, desidero ricordare ciò che già dissi nella relazione e cioè che sarebbe opportuno invitare le regioni ad operare affinché queste tasse siano applicate tenendo conto della tipologia socio-economica dei soggetti passivi, nonchè anche della specifica natura dei singoli atti.

Ciò detto, raccomando agli onorevoli colleghi di approvare i disegni di legge.

B O N A Z Z I. Bisognerebbe sopprimere, nel primo comma dell'articolo unico, l'inciso: « entro il 31 dicembre 1978 ». Tale soppressione, oltre ad essere giustificata dai tempi, consentirebbe una maggiore discrezionalità alle regioni che potrebbero applicare questi aumenti non entro un tempo determinato ma quando lo ritengano più opportuno.

A Z Z A R O, sottosegretario di Stato per le finanze. Vorrei invitare la Commissione a riflettere sulle conseguenze dell'eliminazione della data del 31 dicembre 1978; tale eliminazione, infatti, darebbe la possibilità alle regioni di deliberare l'aumento delle tasse in vari tempi, in tutti i tempi e non una sola volta, per adeguarle alle nuove situazioni.

Inoltre, facendo riferimento soltanto alla tassa in vigore al 1° aprile 1972, è possibile che l'aumento si possa riferire anche al secondo gruppo di tasse di concessioni regionali.

6^a COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (21 dicembre 1978)

A S S I R E L L I . Direi che questo è escluso.

P R E S I D E N T E . Non mi pare che dal testo risulti in modo chiaro.

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. In terzo luogo vorrei far rilevare che in tal modo si abolirebbe, sostanzialmente, il secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 281 (la cosiddetta legge per la finanza regionale) che dà la possibilità alle regioni di modificare la tassa di concessione governativa nella misura del 20 per cento nel quinquennio. Se fosse data alle regioni la possibilità di modificare tutte le tasse di concessione governativa moltiplicandole per tre volte nel tempo sarebbe annullato quell'articolo 3, che invece limita il potere delle regioni soltanto all'aumento del 20 per cento.

Ripeto, desidero invitarvi alla riflessione su questo aspetto perchè, leggendo l'articolo, ho l'impressione che eliminando quella data si finisca per consentire una applicazione che potrebbe anche essere pregiudizievole e non corrispondere, comunque, alle intenzioni del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Si potrebbe rendere il testo più chiaro dicendo che le regioni a statuto ordinario possono aumentare, in misura non superiore al triplo di quella in vigore al 1° aprile 1972, le tasse sulle concessioni regionali relative alle competenze ad esse trasferite con i decreti del Presidente della Repubblica, elencando a questo punto tutti i decreti.

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'aumento del 20 per cento è previsto come regola perchè nel citato articolo 3 della legge n. 281 vi è un primo comma in cui si dice che per la prima applicazione per le tasse di concessione trasferite le regioni possono aumentare fino al 120 per cento o ridurre fino all'80 per cento le tariffe. E questo oramai, applicato o non applicato, è stato eliminato. Nel secondo comma, poi,

si dice che le regioni possono, nel quinquennio, aumentare del 20 per cento le tasse di concessione governative così come sono state trasferite.

Ora, l'aumento che sta per essere introdotto, e cioè la moltiplicazione per tre, se non si applica una volta tanto entro il 31 dicembre 1978 ma, come si sta dicendo, quando le regioni lo vogliono, fa sorgere qualche perplessità perchè in questa maniera le regioni possono aumentare del 100 per cento nell'anno 1979, del 100 per cento nel 1980 e ancora del 100 per cento nel 1981; possono, cioè, distribuire la moltiplicazione per tre in tre anni.

Vorrei, quindi, che la Commissione mi chiarisse se questo, sostanzialmente, è sostitutivo o si aggiunge a quello che le regioni possono fare in base al secondo comma del citato articolo 3 relativo all'aumento del 20 per cento della tassa di concessione governativa.

B O N A Z Z I . A me pare che non vi sia dubbio che il riferimento è alla tassa in vigore alla data del 1° aprile 1972. Tale tassa, tenendo conto delle facoltà di aumento del 100 e poi del 20, non può essere aumentata più del triplo, per cui chi ha già applicato gli aumenti del 100 o del 20 avrà un margine più ridotto perchè gli aumenti del 100 o del 20 si applicano al valore di cui al 1° aprile 1972. E noi prendiamo proprio questo valore per stabilire il tetto oltre il quale le tasse non possono essere applicate.

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ogni quinquennio possono aumentare le tasse, ed è scattato già il secondo quinquennio.

B O N A Z Z I . Il mio parere, comunque, è questo: che in tal modo noi assorbiamo il criterio che era stato stabilito con le norme precedenti, per cui, oggi, con questo provvedimento le regioni non potranno più applicare il 20 per cento nel quinquennio ma raggiungere, al massimo, il tetto di tre volte il valore del 1° aprile 1972.

A S S I R E L L I . Perchè si parlava del 31 dicembre 1978? Perchè si pensava di fare in tempo a far approvare definitivamente dal Parlamento il provvedimento tendente ad adeguare i tributi non trasferiti nel 1972, che non avevano subito alcun aumento e che dovevano essere perequati a quelli pagati nel 1977.

Quindi l'articolo non tocca affatto la questione del 20 per cento, riferita ai quinquenni, che ovviamente poteva avere un rapporto con la svalutazione della moneta, riguardante la parte non trasferita nel 1977.

Ora i tempi di discussione sono stati talmente lunghi — e non sappiamo quali saranno quelli della Camera, nè se la Camera apporterà modifiche al testo da noi approvato — che non fissando un termine preciso si lascia ogni possibilità all'applicazione delle regioni, una volta approvata la legge. Infatti le regioni, avendo potere legislativo, applicheranno la norma per quanto loro consentito.

Sono quindi favorevole all'emendamento proposto dal Presidente, purchè il provvedimento venga approvato; altrimenti si rischia di rinviarne l'approvazione all'infinito.

B O N A Z Z I . Potremmo sostituire, nel primo comma, il termine del 31 dicembre 1978 con quello di tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico — di identico contenuto — di cui si compongono i disegni di legge, del quale do lettura:

Articolo unico.

Le Regioni a statuto ordinario possono aumentare, entro il 31 dicembre 1978, le tasse sulle concessioni regionali in misura non superiore al triplo di quella in vigore al 1° aprile 1972.

All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le Regioni.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Bonazzi un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « entro il 31 dicembre 1978 » con le altre: « entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Sempre al primo comma, io propongo di introdurre l'espressa menzione dei decreti presidenziali nn. 1-11 del 14 e 15 gennaio 1972; pertanto propongo di sostituire tutto il periodo, dopo le parole: « le tasse sulle concessioni regionali », con il seguente: « relative alle competenze trasferite alle Regioni stesse con i decreti del Presidente della Repubblica nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 14 gennaio 1972 e nn. 7, 8, 9, 10 e 11 del 15 gennaio 1972, in misura non superiore al triplo dell'ammontare in vigore al 1° aprile 1972 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento da me proposto.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico, nel quale risultano unificati i due provvedimenti.

L U Z Z A T O C A R P I . Desidero fare una dichiarazione di voto.

La tassa di concessione, specie per certi settori, va adeguata — a giudizio del Gruppo socialista — per sperequazioni in atto che, come diceva giustamente il relatore, vanno sanate.

Sono certo che le regioni nella loro decisione, che deve essere autonoma, terranno presenti le particolari condizioni applicando l'aliquota con giusta perequazione tra i vari settori. D'altra parte, non si prevede che le vaste infrazioni attualmente in atto possano diminuire in tempi ravvicinati. Quel che conta, in sostanza, è che gli introiti provenienti da un oculato e temperato adeguamento vengano ben finalizzati ed utilizzati.

6ª COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (21 dicembre 1978)

Per queste ragioni, pertanto, esprimo voto favorevole da parte del mio Gruppo su questo testo.

A S S I R E L L I . Quale presentatore di uno dei provvedimenti, nel momento in cui ci accingiamo a votarli, sento di dover esprimere non soltanto un senso di fiducia ma anche un senso di responsabilità. Sono convinto, infatti, che le regioni sapranno articolare secondo le proprie esigenze il tipo di aumento da applicare alla tariffa.

B O N A Z Z I . Anch'io voterò a favore del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato, nel quale risultano unificati i disegni di legge nn. 1397 e 1401.

È approvato.

La seduta termina alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI